




25 ANNI

DI PROGRESSI
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

L'ALBERO DEI DIRITTI

Un bambino e un albero hanno bisogno del giusto nutrimento e di cure per crescere sani e sviluppare le loro potenzialità





Diritti dei bambini, equità e il nostro futuro comune *“In questo momento storico, tutti noi abbiamo la responsabilità di trovare nuove strade per affrontare le sfide che non abbiamo ancora vinto, per raggiungere i bambini che non siamo ancora riusciti a raggiungere e per mettere l’equità e i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al centro di un programma di azione che riguardi tutti i bambini, inclusi quelli rimasti indietro nella marcia per il progresso. Ciò non rappresenta solo un imperativo morale. Rappresenta un’opportunità concreta per accelerare i nostri progressi per onorare il mandato universale della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che in cambio ci permette di avanzare negli obiettivi di sviluppo perché è economicamente efficace. Gli studi dimostrano che quando progettiamo le politiche e i programmi non intorno ai più facili da raggiungere, ma intorno ai più difficili da raggiungere, possiamo ottenere risultati migliori. Per fare questo è necessario sostenere costi aggiuntivi, ma i costi vengono ripagati dagli ulteriori risultati raggiunti”.*

Anthony Lake, Direttore generale dell’UNICEF

INDICE

Presentazione di Giacomo Guerrera, Presidente dell'UNICEF Italia	3
La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	4
L'approccio basato sui diritti umani	4
Il percorso verso la Convenzione	4
La rivoluzione della Convenzione	5
I principi, i diritti e l'utilizzo della Convenzione	5
Il monitoraggio	6
L'UNICEF e la Convenzione	7
FOCUS	8
I progressi internazionali	8
La dimensione europea	18
I progressi nazionali	22
Il contributo dell'UNICEF Italia	29
Contributi degli esperti: le priorità per il futuro	33
- Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali	33
- On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza	34
- Vincenzo Spadafora, Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza	35
- Piero Fassino, Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani	36
- Annamaria Palma Guarnier, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile	37
- Giovanna Boda, Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR	39

Puoi aiutare l'UNICEF tramite:

- Tutte le carte di credito sul sito www.unicef.it o telefonando al numero verde 
- Conto corrente bancario intestato a UNICEF Italia presso Banca Popolare Etica IBAN: **it55 0050 1803 2000 0000 0505 010**
- Conto corrente postale n. **745000** intestato a UNICEF Italia (bollettini disponibili in tutti gli Uffici postali)
- Offerte che si possono effettuare direttamente presso le sedi dei Comitati Regionali e Provinciali per l'UNICEF della tua città (indirizzi sugli elenchi telefonici o su www.unicef.it)

Inoltre:

- Puoi devolvere il **5x1000** dell'imposta sul reddito. Non ti costerà nulla, basterà una firma nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi insieme alla trascrizione del codice fiscale dell'**UNICEF 01561920586**
- Puoi acquistare in modo responsabile e trovare l'alternativa al solito dono su www.regali.unicef.it

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Tel 06478091 - Fax 0647809270
www.unicef.it
C.F. 01561920586

Testi a cura di **Chiara Curto e Marta Fiasco**

Foto di copertina ©UNICEF/NYHQ 2004-1150/G.Pirozzi

Impaginazione www.b-side.it

Stampa **Arti Grafiche Agostini, Roma**



Finito di stampare **Roma, novembre 2014**

Presentazione

Sono passati 25 anni da quando, il 20 novembre del 1989, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo importante anniversario offre a tutti noi l'occasione di fare un bilancio dei progressi raggiunti e anche di considerare le sfide che dobbiamo ancora affrontare per garantire i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti in ogni parte del mondo.

Fin dalla sua approvazione l'UNICEF è stato in prima linea nella promozione della Convenzione: la missione dell'UNICEF è, infatti, quella di proteggere i diritti di tutti i bambini, in ogni luogo e in qualsiasi attività che porta avanti ed è l'unica organizzazione specificatamente menzionata dalla Convenzione come fonte di assistenza tecnica e di consulenza. Quest'anno ricorre anche il quarantesimo anniversario del Comitato Italiano per l'UNICEF, che sin dalla sua nascita ha abbinato alle attività di raccolta fondi a sostegno dei progetti dell'UNICEF internazionale le attività di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Convenzione è il primo trattato internazionale sui diritti umani che articola tutti i diritti rilevanti per i bambini – economici, sociali, culturali, civili e politici – ed è il primo strumento internazionale a riconoscere esplicitamente il bambino come soggetto di diritto e non solo oggetto di tutela. La sua importanza è riconosciuta anche dal fatto che rapidamente è diventato il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato nella storia con 194 Stati parte.

Alla luce della straordinaria importanza della Convenzione e dell'impegno che gli Stati hanno preso nei confronti dei bambini attraverso la ratifica, a venticinque anni dalla sua approvazione possiamo chiederci: "il mondo è un posto migliore per i bambini e gli adolescenti?"

A livello internazionale i dati dimostrano che molto è stato fatto per la sopravvivenza, l'istruzione e la protezione dell'infanzia nel mondo e in questa pubblicazione troverete una serie di infografiche tematiche che illustreranno in maniera chiara la misura dei progressi raggiunti. Sappiamo anche però, che in ogni paese e regione del mondo, molti bambini sono difficili da raggiungere.

A livello nazionale abbiamo cercato di tracciare un quadro delle principali misure legislative adottate alla luce della Convenzione e abbiamo cercato di capire come queste si siano tradotte in strumenti efficaci per garantire i diritti dei bambini nel nostro paese. Nel fare ciò è stato fondamentale il prezioso aiuto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, della Presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza On. Michela Vittoria Brambilla, dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Vincenzo Spadafora, del Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Piero Fassino, del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile Annamaria Palma Guarnier e del Direttore della Direzione Generale per lo Studente l'Integrazione e la Partecipazione del MIUR Giovanna Boda che hanno messo gentilmente a disposizione la loro esperienza.

Ne emerge un quadro legislativo solido, ma anche in Italia si evidenziano categorie particolarmente vulnerabili di bambini per i quali molto ancora rimane da fare sul piano della garanzia dei diritti.

In 25 anni il mondo e il nostro paese hanno conosciuto cambiamenti epocali e nuove sfide sono emerse sul piano dei diritti dell'infanzia: dai bambini coinvolti dal fenomeno migratorio, in particolare i minorenni stranieri non accompagnati, all'impatto sempre più forte che la crisi economica e la povertà stanno avendo sui bambini e le loro famiglie.

Come fare dunque a dare risposta alle nuove problematiche? La soluzione è ancora una volta nella attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che dopo 25 anni non ha perso la sua attualità contemplando non solo l'intera gamma dei diritti che spettano all'infanzia e all'adolescenza, ma prevedendo anche misure di attuazione e meccanismi di controllo affinché tali diritti siano pienamente garantiti.



Giacomo Guerrera

Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'approccio basato sui diritti umani

I diritti umani sono quei diritti essenziali senza i quali le persone non potrebbero vivere e svilupparsi in dignità. I diritti umani sono inerenti a tutti gli esseri umani e sono inalienabili e universali.

I diritti umani non sono una prerogativa di uno specifico gruppo di persone, né sono un regalo o una concessione: sono parte del "corredo" che riceviamo alla nascita e appartengono a ciascuno di noi come risultato dell'umanità che ci accomuna.

Le Nazioni Unite definirono uno standard comune per i diritti umani con l'adozione della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani nel 1948¹. La Dichiarazione non è parte del diritto internazionale vincolante, tuttavia la sua accettazione da parte di tutti i paesi conferisce un grande peso morale al principio fondamentale per cui tutti gli esseri umani, ricchi o poveri, forti o deboli, uomini o donne, di ogni etnia e religione devono essere trattati ugualmente di fronte alla legge e con rispetto. Inoltre, alcune clausole contenute nella Dichiarazione sono diventate vincolanti perché nel tempo hanno assunto a rango di diritto internazionale consuetudinario.

La Dichiarazione, soprattutto, ha costituito la base per tradurre il rispetto dei diritti umani in strumenti giuridicamente vincolanti. Da allora, infatti, le Nazioni Unite hanno adottato molti trattati e accordi internazionali sui diritti umani. Tali trattati sono utilizzati come quadro di riferimento per discutere e applicare il rispetto dei diritti umani. Attraverso tali trattati, i principi e i diritti in essi contenuti diventano obblighi legali per quegli Stati che decidono di ratificarli.

Il quadro di riferimento sui diritti umani è composto dalla Dichiarazione Universale sui Diritti Umani e dai sei principali trattati sui diritti umani: il Patto internazionale sui diritti civili e politici; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna. Tali strumenti sono importanti anche perché prevedono meccanismi per far sì che i Governi siano chiamati a rispondere di eventuali violazioni. Tutti i diritti umani sono indivisibili, interrelati e interdipendenti. Capire il quadro di riferimento dei diritti umani è importante per promuovere, proteggere e realizzare i diritti dei bambini poiché la Convenzione sui diritti dell'infanzia ne è parte integrante.

Il percorso verso la Convenzione

Il percorso che ha portato alla approvazione della Convenzione è stato lungo e faticoso. Nel 1945 la Carta delle Nazioni Unite ha preparato il terreno raccomandando a tutti gli Stati di promuovere e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali "di tutti". La Dichiarazione Universale sui Diritti Umani, seguita tre anni dopo, ha posto l'accento sul fatto che "la maternità e l'infanzia hanno diritto a cure e protezione speciali". Nel 1959 fu adottata una Dichiarazione sui diritti dell'infanzia "riconoscendo che il genere umano deve all'infanzia il meglio che ha da dare".

Le Dichiarazioni hanno potere di indirizzo morale ed etico, ma non sono strumenti legali vincolanti. Il quadro di riferimento sui diritti umani è stato quindi costruito attraverso Patti o Convenzioni che hanno il rango di diritto internazionale giuridicamente vincolante. Nel 1976 i primi due Patti divennero vincolanti per gli Stati parte. Entrambi i Patti usarono come fondamento i diritti e i principi della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani,

¹www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

ma abbinarono oltre a l'obbligo morale per gli Stati di rispettare i diritti umani anche quello legale.

I diritti dell'infanzia hanno seguito lo stesso percorso. Nel 1978, in preparazione dell'anno internazionale del bambino promosso dalle Nazioni Unite, fu proposta una bozza di testo per la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Attingendo dalla Dichiarazione Universale sui Diritti Umani, il Patto internazionale sui diritti politici e civili e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali un gruppo di lavoro all'interno delle Nazioni Unite rivide ed emendò la bozza e arrivò alla formulazione finale degli articoli contenuti nella Convenzione.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò il testo della Convenzione sui diritti dell'infanzia il 20 novembre del 1989². La Convenzione entrò in vigore, diventando vincolante per gli Stati parte, nel settembre del 1990, dopo l'avvenuta ratifica da parte di venti Stati. Molti paesi ratificarono la Convenzione nell'immediato mentre per altri il percorso è stato più lungo, ma la Convenzione sui diritti dell'infanzia è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato: sono 194 gli Stati che ne sono parte³.

La rivoluzione della Convenzione

Se i diritti umani sono innati e appartengono a tutti gli esseri umani in virtù della nascita e se i bambini hanno gli stessi diritti umani degli adulti, come mai una speciale Convenzione dedicata a loro?

Nel 1989 i leader del mondo decisero che l'infanzia e l'adolescenza necessitavano di una Convenzione *ad hoc* perché i minorenni hanno necessità di protezione e cure speciali rispetto agli adulti. I leader, inoltre, volevano essere sicuri che il mondo riconoscesse esplicitamente che anche i bambini hanno diritti umani. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è il primo trattato internazionale vincolante che incorpora tutte le fattispecie dei diritti umani, inclusi quelli civili, culturali, economici, politici e sociali.

La Convenzione riflette una nuova visione del bambino non più come oggetto di cura, ma come soggetto di diritto: l'accettazione di questo presupposto

da parte di molti paesi conferisce un peso straordinario al riconoscimento della dignità umana di tutti i bambini e all'urgenza di assicurare loro benessere e un sano sviluppo. La Convenzione rende chiara l'idea che uno standard di vita di qualità è un diritto di tutti i bambini e non un privilegio di pochi.

Dunque sono molte le ragioni per cui si è ritenuto necessario approvare una speciale Convenzione per i bambini alle quali si aggiungono le seguenti:

- i bambini sono individui, hanno lo stesso status di tutta la famiglia umana e non sono oggetto di possesso dei genitori o dello Stato;
- i bambini iniziano la propria vita come soggetti totalmente dipendenti: quando gli individui non possono garantire la loro sopravvivenza è l'intera società a doversi fare carico di ciò;
- l'azione o l'inazione dei Governi impattano sui bambini in maniera più forte rispetto ad altri gruppi della società: praticamente ogni ambito di Governo (istruzione, salute pubblica ecc.) ha conseguenze sulla vita dei bambini;
- le opinioni espresse dai bambini sono raramente ascoltate e prese in considerazione nel processo politico e decisionale;
- molti cambiamenti nella società hanno un impatto sproporzionato sulla vita dei bambini;
- lo sviluppo sano dell'infanzia è cruciale per tutte le società.

I principi, i diritti e l'utilizzo della Convenzione

I principi sanciti dai trattati internazionali sui diritti umani si applicano sia agli adulti che ai bambini. I bambini sono citati esplicitamente in molti degli strumenti per la difesa dei diritti umani, ma la Convenzione è il primo strumento a mettere insieme tutti i diritti umani dei bambini, li articola in maniera più organica e contiene una serie di principi guida che delineano chiaramente il modo in cui è visto il bambino.

Gli articoli della Convenzione possono essere rag-

²La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è consultabile in italiano su: www.unicef.it/doc/2018/pubblicazioni/convenzione-sui-diritti-dellinfanzia.htm

³http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en

gruppati in una serie di principi generali e categorie. Inoltre una serie di articoli (dal 42 al 54) chiariscono le misure di attuazione spiegando in che modo i Governi e le organizzazioni internazionali, quali l'UNICEF, possono contribuire ad assicurare che i diritti dei bambini vengano rispettati.

I principi guida: i principi guida della Convenzione sono il diritto alla non discriminazione, il diritto al superiore interesse del minore, il diritto alla vita alla sopravvivenza e allo sviluppo e il diritto alla partecipazione. I quattro principi fondamentali rappresentano la chiave di lettura e dunque il fondamento necessario per la realizzazione di tutti gli altri diritti.

Diritti inerenti alla sopravvivenza e allo sviluppo: sono i diritti che fanno riferimento alle risorse, alle capacità e ai contributi necessari alla sopravvivenza e al pieno sviluppo del bambino. Includono il diritto ad un'adeguata nutrizione, ad abitazioni adeguate, ad acqua pulita, all'istruzione, a cure sanitarie, al gioco e alle attività culturali. Tali diritti richiedono non solo l'esistenza dei mezzi per garantirli, ma anche quelli per renderli accessibili a tutti. Articoli specifici affrontano le necessità dei bambini rifugiati, dei bambini con disabilità e dei bambini appartenenti a minoranze o a gruppi indigeni.

Diritti inerenti alla protezione: prevedono la protezione da tutte le forme di abusi, negligenze, sfruttamento e crudeltà incluso il diritto a una protezione speciale in tempi di guerra e la protezione dagli abusi nel circuito della giustizia penale.

Diritti inerenti alla partecipazione: i bambini hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni e di dire la loro su questioni che riguardano la sfera sociale, economica, religiosa e politica. Questi articoli prevedono il diritto ad esprimere le proprie opinioni e che queste siano ascoltate, il diritto all'informazione e la libertà di associazione. L'esercizio di tali diritti, in accordo con le capacità evolutive, rende il bambino protagonista dell'attuazione anche degli altri diritti e lo prepara ad un ruolo attivo nella società.

La Convenzione si completa di tre Protocolli opzionali: il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; il Protocollo

opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e il Protocollo opzionale sulle procedure di reclamo. I primi due sono stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 e sono entrati in vigore nel 2002 e il terzo è stato approvato nel 2011 ed è entrato in vigore nel 2014⁴.

I trattati internazionali quali la Convenzione e i Protocolli opzionali sono negoziati all'interno delle Nazioni Unite e sono legalmente vincolanti per gli Stati che decidono di diventarne parte. Gli Stati hanno due opzioni (a seconda del proprio ordinamento interno) per diventare parte di un trattato internazionale: la firma e la ratifica o l'accesso.

La firma di un trattato costituisce un impegno preliminare. La firma non implica nessun obbligo legale, ma piuttosto un impegno dello Stato ad esaminare il trattato a livello domestico per valutare o meno la ratifica.

La ratifica o l'accesso da parte di uno Stato di un trattato internazionale implicano invece che questo diventi legalmente vincolante per lo Stato in questione. Le procedure formali per la ratifica o l'accesso variano in accordo con i requisiti legislativi interni ad uno Stato.

Ratificando la Convenzione o i Protocolli opzionali, i Governi accettano l'obbligo di rispettare, proteggere e promuovere i diritti in essi enunciati e si impegnano ad adottare o modificare leggi e politiche per realizzarli.

Il monitoraggio

I Governi che ratificano la Convenzione o uno dei Protocolli opzionali si impegnano a sottoporre dei rapporti periodici sull'attuazione degli stessi al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia. Il Comitato è attualmente composto da diciotto esperti indipendenti in materia di diritti dell'infanzia provenienti da vari paesi. Sono nominati ed eletti dagli Stati parte, ma operano a titolo personale e non rappresentano la nazione di appartenenza.

I rapporti degli Stati sulla situazione dell'infanzia e dell'adolescenza sono sottoposti al Comitato entro

⁴Al momento della messa in stampa della presente pubblicazione l'Italia non aveva proceduto alla ratifica del terzo protocollo opzionale

due anni dalla ratifica e successivamente ogni cinque anni. Il Comitato ha elaborato linee guida dettagliate rispetto alle informazioni che si aspetta di ricevere dagli Stati sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli opzionali a livello nazionale.

Nell'esaminare i rapporti degli Stati, il Comitato valuta l'efficacia degli interventi posti in atto dagli Stati per la realizzazione dei diritti previsti dalla Convenzione e dai Protocolli. Alla fine dell'esame il Comitato formula delle osservazioni dirette allo Stato esaminato sottolineando gli interventi positivi e le aree di miglioramento⁵.

L'UNICEF e la Convenzione

La missione dell'UNICEF è quella di proteggere i diritti di tutti i bambini, in ogni posto e in qualsiasi attività che porta avanti. Grazie alla presenza capillare in quasi tutti i paesi del mondo, l'UNICEF riesce a raggiungere i posti più difficili e questo lo pone in una posizione strategica per fare la differenza nella vita dei bambini.

L'UNICEF ha quasi settanta anni di esperienza negli interventi per l'infanzia ed è l'unica organizzazione specificatamente menzionata dalla Convenzione come fonte di assistenza tecnica e di consulenza.

L'UNICEF collabora con vari attori per rafforzare le leggi e le politiche e per migliorare la comprensione della Convenzione a tutti i livelli della società attraverso un lavoro di promozione dei diritti dell'infanzia, di sostegno agli Stati affinché i diritti dei bambini vengano garantiti, così come vengano garantite le opportunità per permettere a tutti i bambini di esprimere il loro pieno potenziale.

Tra le altre attività, l'UNICEF supporta i paesi nel processo di ratifica e nella realizzazione della Convenzione ed i suoi Protocolli opzionali. L'UNICEF, inoltre, richiama l'attenzione sui doveri dei Governi, delle famiglie, delle comunità e degli individui per il rispetto dei diritti enunciati dalla Convenzione e fornisce sostegno per garantire tale rispetto.

L'UNICEF collabora anche con il Comitato sui diritti dell'infanzia che monitora l'implementazione della Convenzione e dei Protocolli. In particolare, l'organizzazione facilita le consultazioni all'interno dei paesi affinché i loro rapporti di monitoraggio siano i più accurati possibile. Inoltre, l'UNICEF collabora con i Governi e con la società civile affinché vengano identificate e messe in atto strategie per dare risposte efficaci alle raccomandazioni formulate dal Comitato.

⁵Le ultime osservazioni conclusive rivolte all'Italia sono disponibili in italiano su: www.unicef.it/doc/4596/pubblicazioni/osservazioni-conclusive-2011.htm



SOPRAVVIVENZA INFANTILE



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

Dal 1990,
nel mondo si è

RIDOTTO

DI
OLTRE **1/3**

IL NUMERO DI

DECESSI

NEONATALI

Ma circa

3 MILIONI
DI NEONATI

ANCORA MUOIONO OGNI ANNO,

principalmente
per cause
prevenibili.

FOCUS

I progressi internazionali

Dall'entrata in vigore della Convenzione moltissimi progressi sono stati compiuti per il benessere dell'infanzia. In tutte le regioni del mondo la Convenzione ha ispirato cambiamenti nelle leggi e nelle politiche che hanno migliorato la vita di milioni di bambini e adolescenti. C'è molto da celebrare in occasione del 25° anniversario dell'approvazione della Convenzione, dal declino della mortalità infantile all'aumento dell'accesso all'istruzione, ma questi importanti progressi devono servire a ricordarci tutto quello che ancora rimane da fare. I progressi evidenziati di seguito sono esemplificativi e non esaustivi di ciò che si può ottenere quando si lavora per rispettare e garantire i diritti dell'infanzia e sono un promemoria per tutti noi del fatto che ancora troppi bambini non vedono rispettati i propri diritti.



LAVORO MINORILE



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

**DAL 2000
IL LAVORO
MINORILE**

È

SCESO

DI **1/3**

**168 MILIONI
DI BAMBINI
SONO
ANCORA COSTRETTI
A LAVORARE**

©UNICEF/NYHQ 2014-1050/EL BABA

ARTICOLO 32

Hai il diritto di essere protetto dal lavorare in luoghi o in condizioni che possano danneggiare la tua salute o impedire la tua istruzione. Se il tuo lavoro produce un guadagno, devi essere pagato in modo adeguato.

Gli articoli della Convenzione sono tratti dalla pubblicazione "I diritti dei bambini in parole semplici", in cui un gruppo di studenti ha riscritto in un linguaggio chiaro e immediato, gli articoli più importanti per loro, perché potessero essere meglio compresi da tutti i bambini.



MIGRANTI



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

35 MILIONI

DI MIGRANTI
INTERNAZIONALI

HANNO MENO DI

20 ANNI.

HANNO IL

DIRITTO *DI ESSERE*

PROTETTI

© UNICEF/NYHQ2012-0602/OSE

ARTICOLO 22

Se sei un rifugiato (cioè se devi lasciare la tua nazione perché viverci sarebbe pericoloso per te) hai il diritto di essere protetto e aiutato in modo speciale.



POVERTÀ



CRC@25

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

la percentuale di popolazione che vive
CON MENO DI

\$1,25^{al} GIORNO

È SCESA
DAL



47%

DEL 1990

AL



20%

DEL 2010

© UNICEF/NYHQ2011-0218/Rich

ARTICOLO 27

Hai diritto a uno standard di vita sufficientemente buono. Ciò significa che i tuoi genitori hanno l'obbligo di assicurarti cibo, vestiti, un alloggio, ecc. Se i tuoi genitori non possono permettersi queste cose, il governo deve aiutarli.



DISABILITÀ



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

TUTTI

I BAMBINI

**HANNO
GLI STESSI**

DIRITTI

I BAMBINI CON DISABILITÀ
HANNO GLI STESSI DIRITTI
E BISOGNI DI TUTTI I BAMBINI

© UNICEF/NYHQ2011-1797/PIROZZI

ARTICOLO 23

Se hai una disabilità, fisica o psichica, hai diritto a cure speciali e a un'istruzione speciale, che ti permettano di crescere come gli altri bambini.



VACCINAZIONI



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

DAL 1988
I CASI DI **POLIO**
NEL MONDO SONO
DIMINUITI
DI OLTRE IL
99%
#ENDPOLIO



© UNICEF/AFGA/2012-00021/Foutan

ARTICOLO 24

Hai il diritto di godere di una buona salute. Ciò significa che devi ricevere cure mediche e farmaci quando sei malato. Gli adulti devono fare di tutto per evitare che i bambini si ammalinino, in primo luogo nutrendoli e prendendosi cura di loro.



REGISTRAZIONE ANAGRAFICA



CRC@25
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD



Dal 2000 al 2010
LA REGISTRAZIONE
GLOBALE DELLE NASCITE

È SALITA

DAL	AL
58%	65%

Ma circa
230 MILIONI
di bambini sotto i 5 anni non
SONO STATI REGISTRATI

Significa che

1

BAMBINO SU

3

**UFFICIALMENTE
NON ESISTE**

ARTICOLO 7

Hai il diritto di avere un nome, e al momento della tua nascita il tuo nome, il nome dei tuoi genitori e la data devono venire scritti. Hai il diritto di avere una nazionalità e il diritto di conoscere i tuoi genitori e di venire accudito da loro.



ISTRUZIONE



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

DAL

1990 AL **2011**

LE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
SONO **AUMENTATE**

DAL

33% AL **50%**



© UNICEF/ETHA_2014_00237/Ose

ARTICOLI 28 e 29

Hai il diritto di ricevere un'istruzione. Devi ricevere un'istruzione primaria, che deve essere gratuita. Devi anche poter andare alla scuola secondaria.

Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua personalità, i tuoi talenti e le tue capacità mentali e fisiche. L'istruzione deve anche prepararti a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri e nel rispetto dell'ambiente.



HIV



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

LE INFEZIONI
DA **HIV**

NEI

BAMBINI

 SOTTO I 

14

A N N I

SI SONO

RIDOTTE

DI OLTRE LA

M E T À

DAL 2001



© UNICEF/RWAA/2011-00689/INCOORANI

ARTICOLO 6

Tutti devono riconoscere che hai il diritto di vivere.



SALUTE MATERNA



CRC@25
CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD

DAL 1990
LA MORTALITÀ
MATERNA
È
SCESA
DEL
45%
SEMPLICI
SOLUZIONI
POSSONO
PREVENIRE
LA MAGGIOR PARTE
DEI DECESSI



ARTICOLO 42

Tutti gli adulti e tutte le bambine e i bambini devono sapere che esiste questa Convenzione. Hai il diritto di sapere quali sono i tuoi diritti, e anche gli adulti devono conoscerli.



© UNICEF/UKRA00908/G. Prozzi

FOCUS

La dimensione europea

Il Programma di lavoro della Commissione Europea per il 2014⁶ ha individuato una serie di priorità che riguardano la crescita sostenibile ed inclusiva, in particolare l'inclusione sociale, la tutela dei diritti fondamentali nelle migrazioni, gli Obiettivi di sviluppo del millennio e di Sviluppo sostenibile e la cooperazione allo sviluppo.

La Commissione europea propone una strategia per promuovere e salvaguardare efficacemente i diritti

⁶Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Programma di lavoro della Commissione per il 2014, COM (2013) 739, Bruxelles 22 ottobre 2013: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2014_it.pdf

dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea, e per sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore.

La Commissione europea rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso: propone al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea la legislazione da adottare e vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'UE da parte dei paesi membri.

Nel proprio lavoro sui diritti dell'infanzia la Commissione europea è guidata dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata da tutti i paesi membri dell'Unione europea.

L'azione mirata della UE in materia di diritti dell'infanzia è relativamente recente (prima degli strumenti che si andranno a citare, appositamente dedicati ai diritti dell'infanzia, l'azione della UE in materia di diritti umani era infatti orientata da strumenti normativi di ampio respiro come la Carta dei diritti fondamentali del 2000 – poi inglobata nel Trattato di Lisbona del 2007): il primo documento programmatico della UE appositamente dedicato all'infanzia è stato la Comunicazione europea del 2006 "Verso una strategia europea sui diritti dell'infanzia"⁷.

L'atto programmatico più recente è invece l'Agenda europea sui diritti dell'infanzia⁸ approvata nel 2011 che prevede un programma di 11 azioni concrete da realizzare; il documento che riassume lo stato dell'arte delle 11 azioni è: *EU Agenda for the rights of the child: State of play of implementation of the 11 actions*⁹.

Il programma presentato dalla Commissione si propone di potenziare la promozione e la tutela dei diritti dei minori attraverso l'attuazione dei principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) e delle norme internazionali in materia. Prevede una serie di azioni dirette a integrare maggiormente i concetti di benessere e la tutela dei minori nelle politiche dell'Unione.

Il programma della Commissione per i diritti dei mi-

nor si propone di imporre a tutte le politiche dell'UE che hanno ripercussioni sui minori il rispetto dei diritti di questi ultimi. Definisce i principi e gli obiettivi dell'UE in questo campo e presenta undici azioni che saranno avviate dalla Commissioni nei prossimi anni.

In questa cornice sono poi riconducibili: linee guida, raccomandazioni, regolamenti, decisioni, direttive riguardanti ambiti specifici relativi alla condizione dell'infanzia (mutilazioni genitali femminili, parità di genere, giustizia minorile, violenza e abusi, povertà ed esclusione sociale, minorenni coinvolti nei conflitti armati).

Alcuni esempi:

A. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (c.d. "Regolamento Bruxelles II bis")¹⁰.

A lungo, nello spazio di giustizia europeo, è mancata una normativa uniforme nel campo del diritto processuale della famiglia. La libera circolazione dei cittadini in Europa ha portato alla costituzione di famiglie "internazionali" in cui genitori di diversa cittadinanza vivono in un paese che non è quello da cui provengono. Questa situazione, quando insorgono controversie familiari che coinvolgono i figli, può causare incertezza riguardo al paese in cui il caso debba essere trattato e agli eventuali effetti transfrontalieri di una decisione.

Con il Regolamento Bruxelles II bis (Regolamento (CE) n. 2201/2003) - che ha sostituito, abrogandolo, il precedente Regolamento Bruxelles II (Regolamento (CE) 1347/2000) - l'Unione europea ha introdotto nuove regole comuni in materia di competenza, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale allo scopo di facilitare il lavoro dei giudici e degli opera-

⁷Comunicazione della Commissione, Verso una Strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori, COM (2006) 367, Bruxelles 4 luglio 2006: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:it:PDF>

⁸Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Programma UE per i diritti dei minori, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0060>, COM (2011) 60, Bruxelles 15 febbraio 2011

⁹Il documento è scaricabile al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/20140916_state_of_play.pdf

¹⁰Testo integrale del Regolamento (CE) n. 2201/2003: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:it:PDF>

tori del diritto e di disciplinare l'esercizio dei diritti di visita transfrontaliera.

Il Regolamento individua l'autorità giurisdizionale competente e garantisce riconoscimento ed esecuzione della decisione negli altri Stati membri; garantisce parità di condizioni a tutti i minori, nati dentro e fuori il matrimonio; tutela il diritto dei minori di essere ascoltati; fa sì che le decisioni siano prese nel loro interesse superiore e fa in modo che essi abbiano contatti con entrambi i genitori; garantisce la collaborazione tra diritto europeo e diritto sostanziale nazionale in materia di controversie familiari. Il Regolamento rappresenta altresì una misura importante nella lotta contro la sottrazione dei minori.

B. Il Programma Daphne dell'Unione Europea ha contribuito negli anni a garantire a bambini, giovani e donne, protezione contro ogni forma di violenza e alti standard di tutela nel settore della salute, del benessere e della coesione sociale.

Il Programma Daphne III¹¹ dell'Unione Europea ha rinnovato per il periodo 2007-2013 l'impegno per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza (fisica, sessuale, psicologica) perpetrata nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne iniziato con i Programmi Daphne (2000-2003) e Daphne II (2004-2008).

Grazie al Programma Daphne III è stata istituita la linea telefonica 116.000, un servizio dedicato ai bambini scomparsi e a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l'avvistamento o il ritrovamento di un bambino o di un adolescente italiano o straniero, nel paese di appartenenza o in altro Stato europeo. Il servizio offre anche consigli e sostegno alle persone responsabili del minore scomparso e contribuisce alle indagini. 116000 è stato il primo numero telefonico dedicato in tutti gli Stati membri alla linea diretta per segnalare i bambini scomparsi.

C. Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la preven-

zione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI¹².

La tratta di esseri umani è esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'UE considera la lotta contro tale fenomeno una delle priorità del Programma di Stoccolma.

La Direttiva punisce il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su tali persone, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale e/o il lavoro o i servizi forzati (compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi) e si configura quando è stata esercitata una forma di coercizione sulla persona (minaccia dell'uso o l'uso stesso della forza, il rapimento, la frode, l'inganno, ecc.) indipendentemente dall'eventuale consenso della vittima. Nel caso in cui la vittima sia un minore (persona di età inferiore ai diciotto anni), tali atti di sfruttamento configurano automaticamente la tratta di esseri umani, anche in assenza di uso dei mezzi di coercizione.

Sono punibili l'istigazione alla tratta di esseri umani, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo; la pena massima per tali reati è stabilita in almeno cinque anni di reclusione (almeno dieci anni se sono rilevate circostanze aggravanti, tra cui la commissione del reato nei confronti di vittime particolarmente vulnerabili: i minori rientrano sempre in tale categoria). La Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di perseguire i rispettivi cittadini per reati commessi in un altro paese dell'UE.

D. Direttiva 2011/92/UE¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio¹⁴.

¹¹Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia": <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:0026:it:PDF>

¹²Testo integrale della Direttiva 2011/36/UE: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF>

¹³Rettifica della Direttiva 2011/92/UE in Direttiva 2011/93/UE: http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/resources/cms/documents/DIRETTIVA_2011-92-UE_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO_E_DEL_CONSIGLIO.pdf

¹⁴Testo integrale della Direttiva 2011/92/UE: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:IT:PDF>



La Direttiva facilita il contrasto ai crimini contro l'infanzia agendo su diversi fronti: stabilisce sanzioni penali minime per circa venti tipologie di crimini - molte di più di quelle incluse nella legislazione UE fino a quel momento; facilita le indagini e il perseguimento del reato; estende la giurisdizione territoriale al fine di perseguire i crimini commessi all'estero da cittadini europei; offre al minorenne vittima di reato un accesso facilitato alla giustizia, incluse misure che lo tutelino dal trauma aggiuntivo di dover comparire in un procedimento penale.

Il Parlamento europeo si è battuto per avere sanzioni più dure nei vari paesi europei, specialmente nei

casi in cui a compiere gli abusi siano persone che abbiano la fiducia dei bambini, che ricoprano una posizione di autorità o esercitino una qualche forma d'influenza su di loro (ad esempio familiari, tutori o insegnanti) o abusino di bambini in condizioni di particolare vulnerabilità (ad esempio quelli con disabilità fisiche o mentali o in condizioni di dipendenza da alcool o droghe). Costringere un bambino a compiere atti sessuali o obbligarlo a prostituirsi sarà punibile con almeno 10 anni di carcere; i produttori di pornografia minorile rischieranno almeno tre anni e chi usufruirà di materiale pornografico sul web ne rischierà almeno uno.

A group of children are playing on a structure with a blue background and yellow and white painted patterns. One boy in the foreground is wearing a red and yellow long-sleeved shirt with 'SAHWAS LAUKERBAD' and 'SKI' printed on it, and green pants. He has his arms outstretched and a joyful expression. Other children are visible behind him, some with their arms raised. The scene is brightly lit, suggesting an outdoor setting.

TUTTI
I BAMBINI
HANNO GLI STESSI
DIRITTI

© UNICEF/NYHQ2007-2877/PIROZZI

FOCUS

I progressi nazionali

Dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel 1991, l'Italia ha compiuto numerosi passi avanti adottando nuove leggi per dare attuazione a quanto previsto dal trattato. In occasione del 25° anniversario dell'approvazione della Convenzione da parte dell'Assemblea generale delle



Nazioni Unite e a 23 anni dalla sua ratifica da parte dell'Italia abbiamo voluto sottolineare gli interventi legislativi più significativi intervenuti in seguito alla ratifica della Convenzione per l'avanzamento dei diritti dell'infanzia nel nostro paese. Tali importanti progressi costituiscono un'architettura solida per garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti, soprattutto quando trovano riscontro in politiche efficaci capaci di fare la differenza per la loro vita. La sfida che ha davanti l'Italia è proprio quella di

migliorare le politiche per l'infanzia affinché sia rispettato lo spirito e la lettera della Convenzione e quindi vengano garantiti i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti che vivono sotto la giurisdizione dello Stato italiano.

Legge 27 maggio 1991, n.176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"

L'Italia ratifica la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con Legge n. 176 del 1991. La Convenzione riconosce per la prima volta i minorenni come autonomi soggetti di diritto ed enuncia in forma onnicomprensiva i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i minorenni. Primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di infanzia e adolescenza, essa prevede un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati parte. Attualmente la Convenzione è il Trattato in materia di diritti umani maggiormente ratificato (annovera 194 Stati Parte).

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Dando attuazione al principio di non discriminazione (art. 2) e agli articoli della Convenzione dedicati al diritto dei bambini con disabilità di godere una vita piena, in condizioni che garantiscano la loro dignità e favoriscano la loro autonomia (art. 23) nonché al diritto di ogni bambino all'istruzione in base alla parità di opportunità (art. 28), la legge 104/1992 sancisce la garanzia del pieno rispetto della dignità, dei diritti e dell'autonomia delle persone con disabilità promuovendone la piena integrazione in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società e prevenendo e rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, l'autonomia e partecipazione alla vita della collettività. La legge 104 si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Tra gli interventi più innovativi previsti dalla legge 104 si citano le disposizioni che asseriscono che il diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità e che ai minorenni con disabilità va garantito l'inserimento nelle classi comuni delle isti-

tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido e fino all'Università.

Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

Conformemente a quanto sancito dall'art.4 della Convenzione relativamente all'impegno degli Stati parte nell'adottare ogni provvedimento legislativo, amministrativo o di altro genere, necessario ad attuare i diritti da essa riconosciuti, la legge 285/1997 istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza vincolato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Fondo riserva una quota delle risorse stanziata per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza alle cosiddette Città riservatarie: Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia.

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"

La legge 451/1997, nel richiamare espressamente la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituisce la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e stabilisce che in concomitanza del 20 novembre si celebri la Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - composta da un egual numero di senatori e deputati - ha compiti di indirizzo e controllo sulla attuazione degli accordi internazionali e della normativa nazionale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare, formula osservazioni e proposte sulla legislazione vigente in modo da assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed esprime parere obbligatorio ai fini dell'adozione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in

età evolutiva. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza coordina Amministrazioni centrali, Regioni, Enti locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non governative che si occupano di infanzia e adolescenza. Tra i compiti dell'Osservatorio vi è quello di predisporre il Piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; la Relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia; lo schema di Rapporto del Governo alle Nazioni Unite sull'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il coordinamento dell'Osservatorio è affidato congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle sue attività l'Osservatorio si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Legge 6 marzo 1998, n. 40. "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

La legge 40/1998 si propone di regolare organicamente l'intera materia dell'immigrazione all'interno di quello che fino a quel momento era stato un incompleto e frammentario quadro normativo. Essa dispone sui diritti e doveri dello straniero, le politiche migratorie, l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, senza tralasciare disposizioni di carattere umanitario; disciplina il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, la sanità, l'istruzione e l'educazione interculturale, l'alloggio, la partecipazione alla vita pubblica e l'integrazione sociale e riconosce il diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori. Il tutto alla luce di quanto sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, espressamente richiamata insieme al principio del superiore interesse del minore (art. 3). Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle Amministrazioni interessate, la legge istituisce un Comitato per i minori stranieri; istituisce inoltre il Fondo per le Politiche migratorie e la Commissione per le politiche di integrazione; disciplina l'azione civile contro le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi perpetrate

da privati o dalla P.A. La legge delega il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente il Testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro le disposizioni di legge concernenti gli stranieri vigenti in materia (il futuro Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero").

Legge 8 gennaio 2001, n. 2 "Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni"

Con la Legge 2/2001 la legislazione italiana compie un ulteriore passo avanti abrogando l'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 in materia di arruolamento dei minorenni. L'articolo in questione prevedeva che la chiamata alle armi avesse luogo nell'anno in cui i giovani arruolati compissero il diciannovesimo anno di età, specificando che *"in contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti"* e fissando al compimento del diciassettesimo anno l'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva. La legge n.2 del 2001, abrogando l'articolo, anticipa dunque in parte i contenuti del secondo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che l'Italia ratificherà nel 2002, nonché le disposizioni della Legge 226/2004, che indicherà espressamente i 18 anni come età minima per l'arruolamento volontario.

Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile"

La legge 149/2001 apporta modifiche sostanziali alla legge 184 del 1983, che recava «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al Codice civile, dando attuazione a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 della Convenzione che stabiliscono il diritto alla protezione, da parte dello Stato, di ciascun bambino che sia temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, tramite istituti come l'affidamento familiare o l'adozione. Con la legge 149 il legislatore rende pienamente operativo

il diritto del minore ad avere una famiglia (naturale, affidataria o adottiva). A favore della famiglia la legge prevede interventi di sostegno e/o aiuti da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, al fine di superare eventuali difficoltà connesse a situazioni di indigenza. Tra le principali novità introdotte in tema d'adozione con la legge 149: la graduale chiusura degli istituti entro il 31/12/2006; la trasformazione della procedura di adottabilità che avviene con sentenza e maggiore rispetto del contraddittorio fra le parti; la creazione di una banca dati elettronica nazionale presso il Ministero della Giustizia; il matrimonio fra gli aspiranti genitori quale unica condizione.

Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

La legge 154/2001 introduce nuove misure volte a contrastare i casi di violenza domestica, in conformità alle previsioni della Convenzione in materia di violenza e maltrattamenti (artt. 19, 34, 39). La legge ha come destinatari tutti quei soggetti che nell'ambito del nucleo familiare subiscono sottomissioni e violenze, fisiche e/o morali. La vittima può chiedere e ottenere che vengano applicate nei confronti del soggetto violento specifiche misure, sia in ambito penale (misure cautelari) sia in ambito civile (ordini di protezione contro gli abusi familiari), come l'allontanamento dalla casa familiare; il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto del provvedimento di allontanamento siano rimaste prive di mezzi adeguati; l'intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare, nonché di Associazioni a sostegno delle vittime (art. 282 bis c.p.p. e artt. 342-bis e 342-ter c.c.). Gli ordini di protezione sono misure temporanee e possono essere prorogati, su richiesta della persona offesa, solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

Legge 11 marzo 2002, n. 46 "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000"



Con la legge 46/2002 l'Italia ratifica i primi due Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza concernenti, rispettivamente, la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. I due Protocolli mirano a rafforzare ulteriormente l'attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione. Il Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati innalza a 18 anni l'età dell'arruolamento obbligatorio nelle forze armate, vieta agli Stati di impiegare minori di 18 anni nella partecipazione diretta alle ostilità e impone loro di innalzare l'età minima per l'arruolamento volontario nelle forze armate, precedentemente fissata a 15 anni. Gli stessi divieti sono indirizzati ai gruppi armati distinti dalle forze armate nazionali. Il Protocollo sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini impone agli Stati parte di vietare esplicitamente le tre fattispecie, recependole nel proprio ordinamento penale e perseguendole sia che siano commesse a livello nazionale che transnazionale.

Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone"

Con la legge 228/2003 viene data attuazione alle previsioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in tema di protezione da ogni forma



di sfruttamento, incluso il rapimento, la vendita e la tratta (artt. 19, 32, 34, 35, 36, 39 della Convenzione). In particolare vengono inasprite le pene per la tratta di persone e la riduzione in schiavitù, allargandone l'ambito di applicazione (le pene sono aumentate se i fatti sono commessi a danno di un minore di anni 18). La legge istituisce un apposito Fondo anti-tratta ed un programma di assistenza per le vittime di questi reati. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"

La legge 7/2006 introduce il reato di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" e le misure necessarie a prevenire, contrastare e reprimere tali pratiche in quanto violazioni del diritto fondamentale all'integrità della persona e del diritto alla salute delle donne e delle bambine in conformità a quanto sancito dall'art.24 della Convenzione che impegna gli Stati ad adottare ogni misura atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei bambini e delle bambine. La pena è

aumentata quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Il reato è perseguibile anche quando il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Se il reato è commesso da un esercente una professione sanitaria, la condanna comporterà la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni; all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applicano sanzioni pecuniarie e interdittive dall'esercizio dell'attività. La legge invita le istituzioni competenti a predisporre campagne informative, iniziative di sensibilizzazione, corsi di formazione, programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, iniziative di monitoraggio diretti a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine.

Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

La legge 38/2006 introduce nuove norme contro lo sfruttamento sessuale dei minorenni e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet traducendo in disposizioni operative quanto introdotto dalla Convenzione mediante gli artt. 19, 34, 36 e successivamente dettagliato attraverso il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante bambini. Fra le novità introdotte: l'ampliamento della nozione di pornografia infantile; l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età; l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale; l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione Europea; la previsione di misure finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet; l'obbligo, per gli operatori turistici che

organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici e nei documenti di viaggio consegnati agli utenti l'avvertenza che la legge italiana punisce i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all'estero. La legge istituisce inoltre l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET.

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

La legge 54/2006 dispone che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e dà attuazione al c.d. principio della bigenitorialità già affermato nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (artt. 9 e 18) affermando che il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adottati i provvedimenti relativi ai figli minori con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale, valutando prioritariamente la possibilità che essi restino affidati a entrambi i genitori. L'affido esclusivo ad uno solo dei genitori è contemplato quando sia il superiore interesse del minore a richiederlo e, al contrario, l'affidamento condiviso possa determinare una situazione di pregiudizio per il minore stesso. Nell'adottare i suddetti provvedimenti il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento.

Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza"

La legge 112/2011 istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza *"al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età"* in linea con quanto richiesto agli Stati dagli artt. 4 e 12 della Convenzione che raccomandano ai Governi di adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro genere, necessari a dare attuazione ai diritti in essa contenuti, tra cui il diritto del bambino ad esprimere liberamente le proprie opinioni e il diritto a che queste ultime siano prese in debita considerazione. All'Autorità garante sono assegna-

te funzioni di promozione, collaborazione, garanzia e competenze consultive: essa esprime pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori; presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta; richiede a qualsiasi soggetto pubblico informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori e accede alle strutture pubbliche ove siano presenti minori. La legge 112 istituisce, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante e composta dai Garanti regionali per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni e favorire uno scambio costante.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"

La legge 219/2012 mira a modificare la normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione all'interno dell'ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, garantendone così la loro completa equiparazione giuridica, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di superiore interesse del minore sanciti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della Convenzione. La legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, stabilendo, tra le altre cose: il principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e l'eliminazione dei riferimenti presenti nell'ordinamento ai figli "legittimi" e ai figli "naturali"; il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo dei genitori; la sostituzione della nozione di "potestà genitoriale" con quella di "responsabilità genitoriale"; il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni; in materia di successione, la soppressione del "diritto di commutazione" previsto fino a quel momento in capo ai figli legittimi nei confronti di quelli naturali; la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguate capacità di discernimento.

Il contributo dell'UNICEF Italia alla diffusione e attuazione della Convenzione

Il Comitato Italiano per l'UNICEF nasce il 19 giugno del 1974 con l'obiettivo di promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti e raccogliere fondi per la realizzazione di progetti a tutela dell'infanzia in tutto il mondo.

Sin dalla sua nascita il Comitato ha portato avanti attività di raccolta fondi a sostegno dei progetti dell'UNICEF internazionale e l'attività di promozione di una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel mondo. Nei suoi primi 40 anni di attività l'UNICEF Italia ha raccolto e trasferito oltre un miliardo di euro ai programmi dell'UNICEF in tutto il mondo.

Nel 1979, in occasione dell'Anno internazionale del bambino, il Comitato Italiano per l'UNICEF ha inaugurato la sua attività di educazione allo sviluppo (oggi educazione ai diritti) nelle scuole italiane, da allora l'UNICEF Italia si presenta all'appuntamento di apertura dell'anno scolastico con una proposta educativa alle scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare alunni, docenti e famiglie sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e per tradurre in attività concrete e a misura di bambino i principi ispiratori della Convenzione.

La diffusione della cultura dell'infanzia e il rafforzamento del consenso intorno all'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono il principale impegno delle azioni per la promozione dei diritti dell'UNICEF Italia.

Tutte le attività portate avanti hanno come quadro di riferimento i principi e le indicazioni riportate nella Convenzione e dai relativi Protocolli.

Nel 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da allora il Comitato Italiano è in prima linea per far sì che i Governi mettano in piedi misure per l'attuazione della Convenzione. Nel 1998 il Comitato Italiano è entrato a far parte dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza l'organismo di coordinamento fra

Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non governative che si occupano di infanzia.

Inoltre, l'UNICEF Italia collabora al monitoraggio dell'applicazione in Italia della Convenzione e degli altri trattati sui diritti umani rilevanti attraverso la partecipazione a tavoli istituzionali e inter-associativi e si fa promotore delle Osservazioni conclusive che il Comitato ONU rivolge al nostro paese affinché i soggetti competenti si attivino per il loro rispetto.

Nel 2000 il Comitato Italiano per l'UNICEF ha invitato le altre realtà italiane che si occupano di bambini e ragazzi a collaborare nel processo preparatorio alla Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (2002), così è iniziato il percorso del **Pidida – Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** un libero tavolo di confronto e coordinamento, di cui l'UNICEF Italia ha il segretariato, aperto a tutte le Associazioni, ONG, e in generale le realtà del Terzo Settore che operano per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel mondo¹⁵.

Gli obiettivi del lavoro che l'UNICEF Italia porta avanti per la promozione della Convenzione derivano strettamente dall'agenda dell'UNICEF Internazionale così come le modalità di operare si inseriscono nell'ambito del mandato internazionale.

Nondimeno l'UNICEF Italia è da sempre attento alle questioni che si pongono come prioritarie a livello nazionale, per questo dal 2010 ha avviato la Campagna IO come TU per la non discriminazione dei minorenni di origine straniera che vivono in Italia. Nell'ambito della Campagna l'UNICEF sollecita la riforma della attuale legge sulla cittadinanza per facilitare l'acquisizione della stessa per tutti i minorenni di origine straniera nati in Italia o arrivati da piccoli nel nostro paese¹⁶.

Inoltre, con l'intento di rivolgere l'attenzione ai bam-

¹⁵Per il documento programmatico del Pidida e le attività realizzate si veda: www.infanziaediritti.it/

¹⁶Per maggiori informazioni sulla Campagna IO come TU: www.unicef.it/ocometu

bini e agli adolescenti più vulnerabili che vivono in Italia, in occasione del "2010 Anno Europeo di lotta alla povertà" l'UNICEF Italia, insieme ad altri partner, ha realizzato il progetto "Contro la povertà, per i diritti dei bambini e degli adolescenti. Contributo ad una strategia italiana per contrastare la povertà minorile"¹⁷ che ha avuto come esito finale un documento di indirizzo che si è posto proprio come contributo ad una strategia italiana per contrastare la povertà minorile.

Sempre nell'ambito del lavoro svolto per affrontare le priorità dell'infanzia in Italia, alla luce di quanto previsto dalla Convenzione, in occasione delle elezioni politiche del 2013 l'UNICEF ha lanciato l'iniziativa "Diritti in parlamento" formulando delle proposte al Governo e al Parlamento su dieci aree prioritarie sulle quali intervenire per garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia.

L'UNICEF Italia può contare su una rete di circa 4.100 volontari che operano attraverso i Comitati regionali e provinciali per l'UNICEF per portare avanti le attività di raccolta fondi a sostegno dei progetti internazionali e per promuovere i diritti dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

Un'Italia amica dei bambini e degli adolescenti

Nell'arco degli anni l'UNICEF Italia ha promosso specifici programmi per l'infanzia in Italia che rappresentano l'insieme delle iniziative e azioni che l'UNICEF Italia realizza nel territorio nazionale per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia.

L'insieme dei programmi rispecchia una visione e una metodologia che riconosce la soggettività dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, che sono cittadini attivi e che hanno il diritto di partecipare ai processi decisionali che li riguardano, come sancito dall'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Scuole Amiche dei bambini e dei ragazzi

La scuola riveste da sempre un ruolo di primo piano

nella promozione della Convenzione e per coinvolgere i bambini e i ragazzi in un'ottica partecipativa e responsabile. Per l'UNICEF Italia una scuola amica è un luogo in cui le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi fanno esperienza dei diritti sanciti dalla Convenzione. Il cammino che l'UNICEF propone di intraprendere insieme – mediante l'utilizzo di strumenti didattici – prevede un monitoraggio dell'effettiva applicazione della Convenzione e una serie di attività e strategie per realizzarne i diritti contenuti. Il Programma non va visto come un'attività aggiuntiva; per raggiungere i suoi obiettivi deve diventare parte integrante dell'apprendimento attraverso una dimensione trasversale a tutti i saperi.

Il Programma Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi si pone l'obiettivo di costruire insieme – adulti, bambini, ragazzi – una scuola che accolga le differenze, favorisca la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi e prenda in considerazione le loro opinioni.

Il Programma si propone di dare piena attuazione ai principi e ai diritti contenuti nella Convenzione, di realizzare esperienze che offrano ai bambini e ai ragazzi la possibilità di sperimentare l'assunzione di responsabilità, prendendo in considerazione molteplici ambiti di intervento, quali la qualità delle relazioni, la partecipazione attiva degli alunni, il ripensamento dei tempi e degli spazi scolastici.

Nell'ambito del Programma Scuola Amica da sei anni l'UNICEF e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuovono un progetto pilota nelle scuole: il progetto prevede l'invio di un Protocollo attuativo (che presenta le finalità e gli strumenti operativi per avviare le attività) e la costituzione di Commissioni Provinciali nelle quali siano rappresentati l'Ufficio Scolastico Provinciale, il Comitato Provinciale UNICEF e la Consulta degli Studenti. Le commissioni avranno il compito di accompagnare e sostenere le scuole nell'attuazione del percorso verso una Scuola Amica e di valutare, a fine anno scolastico, le attività e i risultati raggiunti. Nel 2013 sono state più di 1.100 le scuole che hanno partecipato al Progetto Pilota e ottenuto l'attestato di "Scuola Amica".

¹⁷Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Commissione europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per maggiori informazioni: www.unicef.it/doc/2584/pubblicazioni/poverta-diritti-bambini-adolescenti.htm

Altrettanto radicata è la presenza dell'UNICEF nel mondo accademico italiano. Dal 1987, anno in cui è stato avviato il primo Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo a Padova, il Programma UNICEF con le Università ha visto crescere sempre più il numero degli atenei coinvolti, grazie a una Convenzione che impegna le due parti a una precisa collaborazione e individua comuni obiettivi e finalità.

I corsi hanno l'obiettivo di offrire agli studenti gli strumenti per leggere e analizzare le problematiche che investono il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel resto del mondo e acquisire approcci corretti sul tema della globalizzazione e dello sviluppo in una prospettiva di uguale dignità e uguali diritti per tutti. Nel 2013 sono stati 18 i corsi organizzati dall'UNICEF in collaborazione con le università.

Ospedali e comunità amici dei bambini

Ospedali amici dei bambini è un programma internazionale promosso dall'UNICEF per la creazione di servizi sanitari volti a migliorare le pratiche assistenziali, rendendo protagonisti i genitori e sostenendoli nelle scelte per l'alimentazione e la cura dei propri bambini.

Il programma si inserisce nell'obiettivo globale di una più corretta alimentazione del bambino, poiché tutte le madri dovrebbero essere messe nelle condizioni di allattare al seno. In particolare l'iniziativa internazionale Ospedale amico del bambino lanciata dall'UNICEF e dall'OMS nel 1992, incoraggia le buone pratiche per la promozione dell'allattamento materno, rispetta la naturalità dell'evento nascita e permette un buon avvio dell'allattamento al seno per madre e bambino.

L'iniziativa Comunità amica dei bambini è stata sviluppata proprio a partire dall'iniziativa Ospedale amico adattandola ai servizi socio sanitari territoriali per far sì che tutti gli operatori dei servizi a contatto con donne in gravidanza, madri e bambini adottino uno standard di buone pratiche assistenziali con lo scopo di proteggere, promuovere e sostenere l'avvio e la durata dell'allattamento materno. In tutta Italia sono 46 le strutture fra ospedali e aziende sanitarie impegnate con l'UNICEF nel percorso verso il riconoscimento come Ospedali o comunità amici del bambi-

no e sono 25 le strutture attualmente certificate (23 ospedali e 2 comunità).

Sempre a sostegno dell'allattamento al seno, l'UNICEF Italia promuove l'iniziativa **Baby Pit Stop**: uno spazio gratuito e libero da pubblicità sui sostituti del latte materno dove le mamme possono fermarsi per allattare o per il cambio pannolino. Sono 221 i **Baby Pit Stop** attivi in tutta Italia: 7 allestiti presso le sedi dei Comitati UNICEF locali e 214 presso partner esterni.

Città amiche dei bambini e dei ragazzi

Città Amiche dei bambini è il programma con cui l'UNICEF definisce sin dal 1996 la propria strategia globale in favore dei diritti dell'infanzia nell'ambiente urbano: da sempre, infatti, l'UNICEF ha individuato i Comuni e le municipalità quali partner privilegiati per la promozione dei diritti dell'infanzia nella vita quotidiana delle realtà locali. In particolare attraverso il programma l'UNICEF promuove politiche per l'infanzia realmente partecipative, dove la voce dei bambini abbia un suo peso nella gestione e nella progettazione dello sviluppo urbano.

L'UNICEF Italia invita le Amministrazioni comunali a seguire un percorso complessivo, fornendo loro strumenti di applicazione e monitoraggio che permette ai Comuni di misurare l'efficacia delle azioni intraprese. Si promuove una collaborazione trasversale fra i vari assessorati, e anche fra i Comuni e le varie realtà locali che lavorano per migliorare la qualità della vita nella città. Attualmente sono 439 i Comuni italiani coinvolti a vario titolo nel percorso Città amiche dei bambini e 78 le amministrazioni riconosciute come tali. Nell'ambito del programma merita di essere citato il Protocollo di intesa con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che ha contribuito alla sua promozione in tutto il paese e alla condivisione capillare di buone pratiche per la tutela dei diritti dell'infanzia. Insieme all'ANCI, l'UNICEF Italia ha portato avanti un'iniziativa per il conferimento della cittadinanza onoraria ai minorenni di origine straniera in attesa di una riforma della legge sulla cittadinanza che faciliti l'acquisizione della stessa per i minorenni nati o arrivati nel nostro paese da piccoli, sono oltre 280 le amministrazioni che hanno deliberato in questo senso.



Contributi degli esperti: le priorità per il futuro

Giuliano Poletti, *Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il 20 novembre di quest'anno ricorrono i venticinque anni di vigenza della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (CRC), punto di arrivo di un cammino iniziato agli inizi del secolo scorso con i primi riconoscimenti al bambino dei diritti umani e di cittadinanza.

La Convenzione ONU del 1989 delinea in modo organico e completo lo Statuto dei diritti dei giovani cittadini, che diventa parte integrante del diritto interno e pienamente operante attraverso gli strumenti di ratifica. Essa traccia le linee portanti delle future politiche nazionali degli Stati aderenti - il migliore interesse del fanciullo, la non discriminazione e la protezione. Nel declinare i diritti riconosciuti, afferma che essi spettano ad ogni persona senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, ricchezza, nascita od altra condizione e riconosce il ruolo della comunità familiare, fondamentale per lo sviluppo del bambino e quindi da sostenere e proteggere.

La protezione, poi, deve essere assicurata per le condizioni di debolezza intrinseche e accompagnata da azioni efficaci di preparazione a vivere una vita nella società ed a crescere nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà.

Anche prima dell'approvazione della CRC, l'ordinamento giuridico italiano, a cominciare dalla Carta fondamentale, ed il costume, avevano incominciato a prestare una certa attenzione ai diritti di personalità del bambino; a riconoscere che non era solo un figlio di famiglia "in proprietà" dei genitori ma una autonoma persona le cui giuste aspettative e attitudini dovevano essere riconosciute e rispettate; a considerarlo non più come una "cosa" che deve essere plasmata dall'adulto ma come un essere umano avente una sua autonoma personalità, sia pure ancora incompiuta, da potenziare e valorizzare; in sintesi, a guardare al minore come ad una autentica ricchezza da sviluppare.

La CRC si inserisce, così, nella cornice preesistente contribuendo a sviluppare fortemente una nuova e più pregnante attenzione ai bisogni di bambini e ragazzi, non solo perché ha espressamente evidenziato accanto ai diritti individuali anche quelli sociali del minore, predisponendo strumenti di controllo perché i diritti possano essere concretamente goduti, ma anche perché ha previsto interventi positivi di promozione a tutela di ogni bambino. È una pedagogia dello sviluppo umano che viene proposta dalla Convenzione e pertanto essa si rivolge, e impegna, non solo il politico o il legislatore o il giurista ma ogni persona che comunque ha relazioni con chi, attraverso un difficile itinerario maturativo, ha bisogno di sostegno.

*Oggi è possibile, e doveroso, fare un primo bilancio: sia sul piano delle strategie istituzionali (legislative e amministrative) per rendere effettivi i diritti riconosciuti, sia sul piano dello spontaneo accoglimento dei principi della Convenzione nel rapporto quotidiano tra mondo adulto e mondo dell'infanzia. Ancor più oggi è possibile, e doveroso, rimettere l'infanzia nell'agenda del Governo, perché **nessun bambino sia lasciato indietro**, per ridare nuovo slancio nelle politiche ed agli interventi per i "cittadini in crescita", per ricominciare a tessere il patto educativo tra le vecchie e le nuove generazioni. È dalla recente ricostituzione dell'Osservatorio per l'infanzia e dall'elaborazione del nuovo Piano d'azione che riparte la nuova stagione di programmazione delle politiche per l'infanzia per una piena attuazione dei loro diritti.*

On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

La ricorrenza del 25° anniversario della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assume un particolare significato per la Commissione che ho l'onore di presiedere. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, infatti, ha tra i suoi compiti, come precisa la legge istitutiva del 1997, quello di formulare "osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176". La Commissione non è solo uno strumento di conoscenza e di proposta in generale, ma in particolare lo strumento di cui si è dotato il Parlamento italiano per valutare il grado di adeguatezza delle norme nazionali agli standard internazionali: non a caso la prima indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione dopo la sua costituzione nella XIII legislatura è stata dedicata all'applicazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che costituisce tuttora "il principale parametro di riferimento" per l'attività della Commissione. La Convenzione non contiene solo l'affermazione teorica dei diritti delle giovani generazioni, ma indica gli strumenti e le misure concrete che gli Stati devono adottare per fare fronte ai bisogni dei minori. Quindi la sua piena applicazione non è non potrà mai essere principalmente un problema di operatività giuridica, ma richiede una serie di azioni, la predisposizione di strutture adeguate, una rete integrata di servizi territoriali e soprattutto una cultura politica che ponga i bambini e gli adolescenti al centro dell'attenzione e delle cure dei governi. Questo è il "preetto" fondamentale che la commissione ha sempre tenuto presente nello svolgere il suo compito, attraverso una lunga serie di indagini conoscitive deliberate nel corso di quattro legislature (XIII-XVI) e moltissime audizioni, oltre una ventina solo in quella in corso, pur affrontando, di volta, in volta, temi molto diversi tra loro: l'abuso e lo sfruttamento dei minori, le adozioni e gli affidamenti, la sanità infantile, l'infanzia in abbandono, la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, i minori stranieri non accompagnati, il rispetto dei diritti fondamentali dei minori nella giustizia minorile.

In questa legislatura l'attenzione della Commissione si è appuntata sul tema della prostituzione minorile e sulla povertà minorile, oggetto delle indagini conoscitive deliberate il 4 dicembre 2013. Al secondo (dati aggiornati alla fine di settembre) sono state dedicate più di venti sedute dalla costituzione della Commissione. La povertà minorile rappresenta, oggi, "un'emergenza nell'emergenza" generata dal perdurare della crisi economica. Il problema si pone ormai anche in Paesi a reddito medio-alto, producendo conseguenze di grande rilievo sociale in vaste aree, inclusa l'UE, finora marginalmente interessate dal fenomeno. Tale aspetto, evidenziato alla Commissione nel corso dell'audizione del presidente dell'UNICEF Italia, svolta il 13 febbraio 2014, porta a concludere che l'impatto della crisi sulle famiglie sia ancor più pesante e profondo di quanto si sospettava, con conseguenze gravi sul futuro delle nuove generazioni. Nonostante i grandi passi compiuti in questi 25 anni, è ancora necessario il massimo impegno per adeguare anche il nostro Paese, nel senso forte e pregnante che abbiamo detto, a quanto ci chiede la Convenzione di New York. Povertà, esclusione e vulnerabilità non sono un destino. Per combatterli, è indispensabile che il governo stanzi risorse adeguate. Questo è il nostro costante auspicio.

Contributi degli esperti: le priorità per il futuro

Vincenzo Spadafora, *Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Convenzione sui diritti dell'infanzia non prevede espressamente la creazione di Istituzioni indipendenti di garanzia dei bambini e degli adolescenti, ma è proprio dall'analisi dell'attuazione della Convenzione nei diversi Paesi che è stato possibile comprendere l'importanza di tale figura. Di conseguenza, la richiesta di istituire tale figura, così come l'indicazione sulle sue caratteristiche fondamentali è diventata una delle richieste costanti che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia rivolge ai paesi parte della Convenzione.

In Italia l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza è stata istituita soltanto nel 2011, dopo decenni di lavoro di pressione da parte del Comitato ONU, delle Organizzazioni e delle Associazioni nei confronti del legislatore affinché si colmasse questo vuoto. Nel frattempo erano stati, con vicende alterne, attivati dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza; è stato fondamentale che la legge istitutiva del Garante nazionale abbia previsto un luogo di raccordo, attraverso la Conferenza di Garanzia dei diritti, tra la dimensione nazionale e quella regionale.

Lavorare maggiormente in un'ottica di sistema, è questo quanto abbiamo imparato in venticinque anni di attuazione della Convenzione, è per questo che anche in Italia stiamo dando centralità al lavoro in rete, alle partnership, alla valorizzazione di prassi positive, perché vengano estese su tutto il territorio. Questo per non duplicare le iniziative, non disperdere le scarse risorse a disposizione ma agire in modo sinergico, nel rispetto dei ruoli, per ottenere miglioramenti sul cammino dei diritti.

Un cammino impervio, faticoso, ma un cammino necessario, ancor più in tempo di crisi e di passi indietro del sistema di welfare. Ogni giorno faticiamo nel tentativo di porre al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, delle forze politiche, del Governo e del Parlamento il presente e il futuro dei bambini e degli adolescenti. Non è semplice ma è possibile, e questo a partire dal coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti, una partecipazione non simbolica ma concreta che consenta di praticare la democrazia, sin dalla più giovane età.

I nostri interlocutori privilegiati sono quindi le istituzioni - nazionali e locali - responsabili per l'attuazione dei diritti, ma anche le associazioni e le organizzazioni che rivestono un ruolo cruciale di stimolo, di proposta ma anche di realizzazione di attività per i bambini e gli adolescenti. Tra i principali problemi dell'Italia quello della diversità di accesso alle opportunità rimane il tema imprescindibile per chiunque si occupi di diritti: nascere in una famiglia piuttosto che in un'altra, in un quartiere piuttosto che in un altro, in una regione piuttosto che in un'altra fa la differenza per tutto il resto della vita. E questo è particolarmente inaccettabile quando si tratta di minorenni, per questo il tema della povertà minorile e dell'aumento delle opportunità di scelta continua ad essere una priorità della nostra azione.

Piero Fassino, *Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani*

Risale al maggio del 1991 la ratifica dell'Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, atto che obbliga il nostro Paese a vigilare sulla condizione dei minori, ad impegnarsi affinché sia adeguata agli standard minimi fissati dalla Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.

Purtroppo, un numero sempre crescente di bambini vive in condizioni di disagio, difficoltà, vulnerabilità e sfruttamento. Ogni giorno scorrono davanti ai nostri occhi immagini di bambini feriti e violati, ingiustamente strappati da una infanzia che gli viene perciò negata. Sono i "bambini soldato" e le "spose bambine", le numerose vittime di fame e malnutrizione, di sfruttamento sessuale e di mutilazione genitale. Sono i bambini vittime dell'immigrazione clandestina, dell'emarginazione, di abusi, del lavoro minorile, i minori in difficoltà nell'integrazione scolastica, che vivono in condizioni di grave trascuratezza, bambini cui vengono negati livelli essenziali di assistenza sociale.

Sancire i diritti dei bambini nelle convenzioni internazionali e nelle legislazioni nazionali non basta, bisogna fare di più. In molti paesi i diritti acquisiti sulla carta non vengono di fatto rispettati, è necessario dunque dare attuazione a questi diritti con interventi specifici e mirati che coinvolgano tutti, la scuola, la famiglia, la comunità, il mondo della politica.

L'ANCI, da sempre sensibile ai temi legati alla tutela dei minori, si impegna per promuovere e garantire l'espressione della cittadinanza attiva dei bambini e degli adolescenti nella vita delle comunità locali, mettendo al centro dell'attenzione e delle scelte delle Amministrazioni comunali i diritti dei minori, valorizzando il loro diritto ad essere ascoltati e alla partecipazione diretta, in modo che il loro punto di vista sia tenuto in debita considerazione rispetto a tutti gli ambiti dello sviluppo locale. Ma non solo. L'ANCI si impegna anche a sostenere tra i Comuni l'affermazione dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso tutti i bambini e gli adolescenti, con un'attenzione particolare alle categorie di minorenni maggiormente a rischio di esclusione sociale.

Per monitorare e verificare l'efficacia di programmi ed azioni adottati dalle Amministrazioni a tutela dei minori, molti Comuni hanno istituito la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, un soggetto che, in accordo con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, ha il compito di promuovere l'educazione, il diritto allo studio, la formazione e la diffusione della cultura, la socializzazione dei giovani prevenendo qualsiasi forma di disagio e di emarginazione. Il Garante si adopera anche a rafforzare il diritto al lavoro nei confronti dei giovani in cerca di occupazione e a scongiurare qualsiasi forma di abbandono e di violenza.

Tra le azioni a sostegno dei minori rientrano anche i progetti Città amica delle bambine e dei bambini che si fonda sul riconoscimento dei diritti dei cittadini più giovani e la Carta delle Città Educative sottoscritta da molte città italiane per la tutela dei diritti all'istruzione, alla salute e alla famiglia, e per assicurare un sostegno alla genitorialità e un valido supporto all'occupazione, soprattutto quella femminile.

Sono tutte azioni forti ed incisive che da sole, però, non bastano.

È dunque necessario riportare al centro del dibattito politico le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, implementare e promuovere politiche, leggi, interventi ed azioni che costruiscano una nuova cultura dell'infanzia, azioni che richiamino l'importanza di questo tema per il sistema Paese.

Tutelare i diritti dell'infanzia, garantendo l'universalità di tali diritti, e sostenere politiche indirizzate al rispetto di ogni vita umana è un impegno e una responsabilità di tutti.

Investire sull'infanzia per costruire una società più giusta, più libera, più civile, con la consapevolezza che "un bambino felice sarà un adulto maturo".

Contributi degli esperti: le priorità per il futuro

Annamaria Palma Guarnier, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, diventata legge dello Stato italiano il 27 maggio 1991, ha segnato una svolta epocale per la tutela dei diritti dei minori, rappresentando il documento di diritto internazionale più importante nel campo del diritto minorile. Grazie a tale Convenzione i minori sono diventati titolari di diritti soggettivi e non più destinatari di interventi, anche nel sistema penale minorile.

Le azioni e le progettualità messe in campo dal Dipartimento per la Giustizia Minorile in favore della tutela e della promozione dei diritti dei minori in applicazione della Convenzione di cui trattasi attengono principalmente gli autori di reato nella fascia di età 14-17 anni, i quali, in virtù della legge 11 agosto 2014, n. 117, sono seguiti dai Servizi Minorili della Giustizia fino al compimento del 25° anno di età, riconoscendo la necessità di un accompagnamento educativo diversificato in base alle peculiarità specifiche di questa fascia di età.

Gli artt. 12, 24, 37, 39 e 40 stabiliscono importanti garanzie e tutele ai minori entrati in conflitto con la legge, in particolare se accusati o riconosciuti colpevoli di reato penale.

Alla luce dell'art. 12, che sancisce il diritto del minore all'ascolto e ad esprimere liberamente le proprie opinioni sulle questioni che lo riguardano, i Servizi minorili promuovono percorsi educativi fondati su tali diritti in ogni procedura sociale o giudiziaria che lo concerne. Nell'attività dei Servizi minorili l'ascolto trova la sede principale nel corso degli accertamenti sulla personalità del minore imputato, rivolti ad esplorare e valutare le sue esigenze educative e informarlo e renderlo consapevole della natura del procedimento (art. 9 D.P.R. 448/88). Gli accertamenti vengono così ad assumere la finalità di mettere il ragazzo nella condizione di esprimere valutazioni ed opinioni che riguardino il suo passato, presente e futuro, anche rispetto ai provvedimenti che si assumeranno nei suoi confronti.

In questi 25 anni è avvenuta nel mondo della Giustizia minorile una grande rivoluzione silenziosa che ha portato la misura detentiva ad essere sempre più residuale, con un numero crescente di "messe alla prova" condotte con successo, di sfide vinte anche in partite difficili, quali, ad esempio, quella di rispondere, con intelligenza e sensibilità, alla crescente presenza di minori stranieri, tra cui molti non accompagnati. Questo Dipartimento, infatti, ha promosso e realizzato numerosi progetti finanziati dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Fondo per l'integrazione dei cittadini appartenenti a Paesi Terzi volti a conoscere e comparare sia i modelli di intervento degli altri paesi che la presa in carico degli utenti stranieri. Perché i sistemi di giustizia si misurano sui soggetti più deboli: è lì che si verifica se la giustizia riesce veramente ad essere uguale per tutti.

Lo spirito che muove l'azione di tutta la Giustizia minorile è fondato sul progetto rieducativo individualizzato, sulla forte responsabilità del minore e sulla residualità della misura custodialista, riducendo la recidività, come evidenziato da recenti ricerche e grazie a progetti promossi e realizzati dal Dipartimento in raccordo con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, costruendo una rete capillare e stabile di collaborazione.

La residualità della detenzione, la centralità del progetto educativo personalizzato, il lavoro con le famiglie dei ragazzi ed il supporto che viene loro fornito attraverso metodologie innovative, l'attenzione al compimento della scuola e alla formazione al lavoro, insieme ai laboratori di educazione al sentimento e di educazione alla legalità fanno del Dipartimento per la Giustizia Minorile un luogo di sperimentazione ed innovazione.

Questo vuol dire che in Italia la Giustizia minorile non è più un luogo separato dalla società, una istituzione totale segregata dall'esterno, poiché la misura custodialistica è limitata ad accogliere il 5% dei minori in carico ai servizi della giustizia.

La Giustizia minorile è sempre più, quindi, giustizia della comunità e nella comunità. Questo è il nostro obiettivo: i processi di crescita dei minori debbono avvenire laddove il minore vive, nella sua famiglia, se possibile, nella sua scuola, nella sua città. Per questo abbiamo investito moltissimo in due direzioni: la prima è quella del lavoro con le famiglie dei minori in carico. Troppo spesso famiglie e servizi della Giustizia minorile sentono una reciproca sfiducia, mentre è importante che famiglia e servizi lavorino fianco a fianco sentendo, entrambi, la responsabilità verso il minore. La seconda direzione aperta alla comunità, così lontana dalla dimensione del luogo della pena quale luogo separato dalla società.

Con la stessa finalità si è investito nel dare ampia possibilità di coltivare il legame affettivo tra genitori detenuti - madri e padri - e figli a prescindere dalla condizione di detenzione dei genitori e dal genere come sancito dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, stipulato il 21 marzo 2014.

Per quanto concerne il diritto alla salute, sancito dall'art.24, il Dipartimento ha orientato la sua politica a tutela della salute nei confronti dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali attraverso la definizione di specifici accordi e Linee di indirizzo, con particolare attenzione ai minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcol dipendenti, affetti da disagio psichico, affetti da HIV e per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario dei detenuti.

Un altro importante traguardo per la tutela dei minori è stata la ratifica della Convenzione di Lanzarote, avvenuta con legge 1 ottobre 2012, n.172, a seguito della quale questo Dipartimento ha intrapreso, per una efficace attuazione della Convenzione, una serie di interventi significativi volti a creare momenti di sensibilizzazione, strumenti operativi più incisivi per la tutela dei minori contro i reati a carattere sessuale.

Una Giustizia Minorile così delineata, aperta al territorio, responsabilizzante, e con al centro il superiore interesse del minore, fa propri i valori della cosiddetta giustizia riparativa, che rende esplicito per il giovane e la comunità il patto di responsabilità che li lega.

Tutto ciò rende il "Sistema Giustizia Minorile" italiano uno dei più validi e attenti non solo ai dettati normativi, ma soprattutto alla qualità di un progetto educativo orientato a restituire alla società un buon cittadino, testimoniato anche a livello internazionale.

Contributi degli esperti: le priorità per il futuro

Giovanna Boda, Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Sono passati venticinque anni dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, elaborata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dall'Italia due anni più tardi. Da quel documento il sistema scolastico italiano ricevette uno straordinario impulso, soprattutto in termini di inclusione.

Il regime di isolamento dei disabili era stato abolito negli anni Settanta, ma la Carta chiedeva qualcosa in più: gli articoli 28 e 29 assicuravano l'uguaglianza delle possibilità, "favorendo lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità". Non si trattava, insomma, soltanto di tutelare. In Italia la sfida è stata colta anzitutto dal punto di vista normativo. Sono così state promulgate: la Legge 104 del 1992, una regolamentazione organica del diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; la Legge 170 del 2010, che ha esteso le politiche inclusive anche agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento; la Direttiva ministeriale che nel 2012 ha posto, sotto questo ombrello, anche gli altri BES, i Bisogni Educativi Speciali. Quest'ultima ha introdotto un concetto rivoluzionario: "In ogni classe - si legge nella direttiva - ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

Ad essere al centro, da quel momento, è stato il bambino, l'adolescente, con i suoi diritti e la sua specificità. Il MIUR - e in particolare la Direzione per lo Studente, investita di tale compito - ha adottato misure a sostegno dell'integrazione degli alunni con disabilità, iniziative di prevenzione dell'abbandono scolastico, interventi per supportare il corretto inserimento degli alunni di origine straniera (che nell'arco di dieci anni sono passati da 300 a 800 mila). Adottando questa prospettiva, il MIUR ha favorito, concertandole con i massimi esperti del settore, le linee guida per l'integrazione scolastica di tali alunni, fornendo alle scuole strumenti agevoli ed indicazioni operative per la personalizzazione dei percorsi educativi. Tuttavia, per un cambio di passo, non bastavano né una normativa adeguata, né il solo impegno dell'Amministrazione centrale: serviva che i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli studenti e le famiglie fossero i protagonisti del cambiamento.

La risposta delle scuole è stata straordinaria e abbiamo avuto uno sviluppo crescente di buone pratiche di inclusione su tutto il territorio. Il MIUR, non volendosi limitare ad interventi occasionali, ha cercato di mettere in rete tutte le esperienze: per questo, nel 2005, sono stati istituiti i Centri Territoriali di Supporto. I CTS sono 106, distribuiti uniformemente sul territorio, ciascuno ha tre docenti specializzati sulla didattica inclusiva attraverso le nuove tecnologie ed offre consulenza con una modalità peer-to-peer. I CTS sono però qualcosa in più di uno "sportello": arrivano ad acquistare direttamente le strumentazioni per l'integrazione scolastica, che poi affidano alle scuole in comodato d'uso gratuito. In sintesi: la ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata da un lato un'occasione di riflessione, dall'altro lo strumento normativo necessario affinché il diritto all'educazione del fanciullo, di tutti i fanciulli, trovasse piena attuazione.



©UNICEF/NYHO. 2005-1802/G. Pirozzi

*“Aprite le vostre braccia per stringere
il maggior numero di bambini,
amarli e proteggerli
come se fossero vostri.”*

Audrey Hepburn
Ambasciatrice dell'UNICEF

L'ALBERO DEI DIRITTI

Nel 1989, subito dopo l'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'UNICEF Italia elaborò il progetto dal titolo **“L'Albero dello sviluppo”**, che fu inviato alle scuole italiane di ogni ordine e grado.

Obiettivo generale della proposta era di mettere al centro della programmazione educativa il bambino e il ragazzo nella loro interezza di esseri umani in sviluppo e nella globalità delle loro condizioni di vita e di crescita su scala mondiale.

L'idea dell'albero aiutava a comprendere che una pianta non può crescere da sola. Così come i diritti dei bambini non possono prescindere dagli altri: le condizioni di vita, le necessità dell'infanzia non possono essere comprese nella loro complessità e nelle loro trasformazioni senza integrarle con l'analisi delle condizioni di vita e con le necessità dell'infanzia e dell'adolescenza dei Paesi del Sud del mondo. L'immagine dell'albero dello sviluppo permetteva di focalizzare l'attenzione sull'aspetto più innovativo della Convenzione – i bambini e gli adolescenti riconosciuti quali soggetti di diritto – , di conoscere i principi che l'avevano ispirata (non discriminazione; superiore interesse del minore; vita, sopravvivenza e sviluppo; ascolto e partecipazione) e la dimensione non gerarchica, ma interconnessa e inscindibile dei diritti.

A distanza di 25 anni abbiamo voluto riproporre **L'Albero dello sviluppo** mantenendone l'impostazione e l'approccio, arricchendolo dei tratti necessari a descrivere il processo di trasformazione che ha caratterizzato questo quarto di secolo trascorso.

L'Albero dello sviluppo è diventato così **L'Albero dei Diritti**. Tra le due proposte non c'è discontinuità, ma l'evoluzione di un approccio fondato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Albero dei Diritti non vuole essere solo l'esemplificazione di un concetto, ma anche uno strumento di lavoro interattivo che richiede, perché siano raggiunti gli obiettivi proposti, la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in primis i bambini e i ragazzi.

L'Albero dei Diritti può diventare una sorta di mappa concettuale. Utilizzato all'inizio, in itinere e a conclusione di un progetto, può arricchirsi di parole e concetti nuovi che emergeranno dall'esperienza e da processi partecipati.



L'ALBERO DEI DIRITTI E IL PROGRAMMA “Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”

L'art. 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sottolinea il diritto individuale e soggettivo ad un'educazione di qualità, incentrata sul bambino e sull'adolescente, per costruire le capacità e le competenze utili ad affrontare la vita e a garantire il loro benessere. Tali competenze comprendono non solo il saper leggere, scrivere e contare, ma anche la capacità di prendere decisioni equilibrate, risolvere le controversie in maniera non violenta, sviluppare uno stile di vita sano, costruire buone relazioni, favorire l'assunzione di responsabilità, il pensiero critico, la creatività, tutti strumenti necessari per compiere le proprie scelte di vita.

L'art. 29 della Convenzione propone un approccio olistico all'educazione, per assicurare che le opportunità educative riflettano un equilibrio appropriato tra gli aspetti fisici, mentali, spirituali ed emozionali dell'educazione e le dimensioni intellettuali, pratiche e sociali.

Il Programma **Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi** si pone l'obiettivo di dare pieno riconoscimento al diritto all'apprendimento di tutte le bambine, i bambini e i ragazzi, così come stabilito dall'art. 29 della Convenzione.

Le finalità e gli obiettivi del Programma **Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi** fungono qui da contesto per utilizzare **L'Albero dei Diritti** come una sorta di mappa concettuale. Le proposte riportate qui di seguito, rivolte a ciascun grado scolastico, rappresentano lo strumento attraverso il quale **L'Albero dei Diritti** potrà crescere rigoglioso, con tanti rami e tante foglie, così come i bambini e i ragazzi che lo utilizzeranno potranno crescere se sarà dato loro tutto il “nutrimento” di cui hanno bisogno: ascolto, accoglienza, pari opportunità di sviluppare le proprie facoltà e attitudini mentali e fisiche, opportunità di sperimentare l'assunzione di responsabilità.


Info: www.unicef.it/scuola
scuola@unicef.it

HA GRANDI
ORECCHIE
PER ASCOLTARE
LA VOCE DEI PIÙ
PICCOLI.

La Pimpa e l'UNICEF insieme per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Quando è diventata amica delle bambine e dei bambini ha scelto di giocare e studiare con loro, ascoltare le loro opinioni, curarli e aiutarli a crescere sani. La Pimpa conosce i loro diritti e ha deciso di difenderli. Ecco perché promuove la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il trattato internazionale del 1989 diventato legge in Italia e in quasi tutti gli Stati del mondo. La Convenzione stabilisce i diritti dei bambini e dei ragazzi e i doveri degli adulti nei loro confronti.

L'UNICEF e la Pimpa ti invitano a sostenere i diritti dei bambini, dai più piccoli ai più grandi: unisciti a loro.



© illustrazioni: Altan/Quipos - grafica: kaoma.it

Vuoi ricevere il poster pieghevole "In viaggio con la Pimpa alla scoperta dei diritti delle bambine e dei bambini"?
Richiedilo gratuitamente a: Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus. Via Palestro 68 - 00185 ROMA
t 06478091 - www.unicef.it



CRC@25 CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

unicef 